

**S.I.N.A.**

**Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A.**

Capitale sociale € 2.028.125,00 interamente versato

Sede sociale in Milano - Via Felice Casati, 1/A

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano

n. 00847450152 (numero storico 196.159)

R.E.A. di Milano n. 602.825

**GRUPPO AUTOSTRADA TORINO MILANO S.p.A.**

\* \* \* \* \*

**STATUTO**

**(quale approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti  
del 23 marzo 2004)**

\* \* \* \* \*

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1**

E' costituita una Società per Azioni denominata "**SOCIETA'  
INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI - S.I.N.A. - S.p.A.**".

**Art. 2**

La Società ha sede nel comune di Milano. Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero.

**Art. 3**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040. Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'As-

semblea, escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

## **OGGETTO**

### **Art. 4**

La Società ha per oggetto lo studio, l'organizzazione, la realizzazione e l'esercizio di opere e servizi riguardanti i settori della viabilità, dei trasporti, delle comunicazioni e di attività industriali ai medesimi inerenti ovvero connesse.

Rientrano nell'oggetto sociale, l'acquisizione di partecipazioni in Società costituite e/o costituende ed il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenute connesse agli scopi sociali.

## **CAPITALE**

### **Art. 5**

Il capitale sociale è di Euro 2.028.125,00 (duemilioniventottomilacentoventicinque/00), diviso in n. 4.056.250 (quattromilioni-cinquantaseimiladuecentocinquanta) azioni da Euro 0,5 (zerovirgolacinque) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà

acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

**Art. 6**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con un preavviso non minore di 15 giorni.

A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse del prime rate aumentato di tre punti in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi. La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi, a norma di legge.

**Art. 7**

Le azioni sono nominative ed indivisibili; esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La Società potrà tuttavia emettere azioni fornite di diritti diversi a norma di legge.

I dividendi di ogni azione sono validamente pagati al possessore della cedola. Il possesso delle azioni costituisce per sè solo adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società; esso comporta elezione di domicilio presso la sede della Società agli effetti del contratto sociale.

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazio-

ni di aumento di capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità o del godimento dei diritti di detti titoli;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, intendendosi per rapporto di controllo quello previsto all'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile. In tale eventualità il cessionario dovrà impegnarsi alla rivendita al cedente, che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto, nel caso vengano meno i rapporti di controllo come sopra specificati.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, mediante raccomandata A.R., l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia, mediante raccomandata A.R., della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

Il perfezionamento dell'acquisto ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione.

In presenza di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, l'esercizio del diritto di prelazione è disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili.

In tale eventualità, i soci che eserciteranno il diritto di prelazione corrisponderanno al donatario il valore delle azioni e/o dei diritti oggetto di trasferimento determinato ai sensi dell'art. 30 del presente

statuto.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo della società che, entro trenta giorni a far tempo da quello in cui è scaduto il termine per i soci per esercitare il diritto di prelazione, deve comunicare al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene concesso, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

In presenza di delibere dell'assemblea dei soci che dispongano l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

#### **Art. 8**

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 9**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'Ordine del

Giorno, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tuttavia, anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea sarà valida quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione, può essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della prima con avviso, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o da comunicarsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in quella qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 10**

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi gior-

ni dalla chiusura dell'esercizio sociale Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2367 del Codice Civile.

#### **Art. 11**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato, cinque giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, le proprie azioni presso la sede sociale o gli istituti o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni Azionista, che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, potrà in essa farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona mediante procura che potrà essere rilasciata anche con annotazione in calce al biglietto di ammissione.

#### **Art. 12**

L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Azionisti ancorchè assenti o dissenzienti.

#### **Art. 13**

L'Assemblea dei Soci in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo le norme di legge; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano intervenuti tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più del 60% del capitale sociale.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

#### **Art. 14**

Se i Soci intervenuti in prima convocazione non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 13, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima, ed i depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda. In difetto sarà provveduto con nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 9.

#### **Art. 15**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da persona designata dal Consiglio stesso o, in mancanza di tale designazione, dall'Assemblea.

L'Assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori fra gli Azionisti presenti ed un Segretario, anche non Azionista, qualora il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli Azionisti a partecipare all'Assemblea per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli Azionisti neanche per la astensione dal voto o per l'allontanamento di intervenuti nel corso dell'adunanza.

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano o, quando si tratta di nomina delle cariche sociali, per acclamazione, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti Azionisti che rappresentino non meno di un quinto delle azioni presenti in Assemblea.

#### **Art. 16**

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale presente. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 60% del capitale sociale ed in seconda convocazione, tenute presenti le disposizioni dell'art. 13, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 60% del capitale presente.

Per le deliberazioni concernenti le variazioni dello Statuto, è però sempre necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei quattro quinti del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile l'azione sociale di responsabilità potrà essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 17**

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'approvazione

del verbale dell'Assemblea può da questa essere delegata a due o più componenti.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 18**

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 9 membri. L'Assemblea stabilirà, entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione, il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, sarà provveduto ai sensi di legge.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e si dovrà convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

#### **Art. 19**

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente ed un Vice Presidente; eleg-

gerà pure un Segretario che potrà essere scelto fra persone estranee al Consiglio.

**Art. 20**

Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in altra località designata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. La convocazione verrà effettuata mediante avviso ai Consiglieri ed ai Sindaci, inviato con lettera raccomandata, di regola almeno sette giorni prima dell'adunanza, e contenente l'Ordine del Giorno. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con preavviso di almeno 24 ore.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni verranno assunte a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà determinante.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti la costituzione del Comitato Esecutivo, la nomina del Consigliere Delegato e del Direttore Generale, la correlativa attribuzione di compiti e poteri, la partecipazione in Società costituende o già costituite, l'assunzione diretta di concessioni e lavori e la definizione degli indirizzi di attività aziendale, è sempre necessario il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presi-

dente o dal Segretario.

**Art. 21**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per Legge e per Statuto riservato all'Assemblea.

Ove consentito dalla legge l'organo amministrativo potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale nonché la fusione per incorporazione della Società nella sua controllante a condizione che quest'ultima ne possieda tutte le azioni.

**Art. 22**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri, e può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché un Direttore Generale, determinandone le mansioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori e Procuratori, rilasciando mandati generali e speciali, attribuendo l'uso della firma sociale e determinandone poteri, retribuzioni e compensi.

**Art. 23**

Il Consiglio può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, se nominato, e da non più di altri tre componenti il

Consiglio stesso.

Il Consiglio stabilirà altresì le attribuzioni del Comitato al quale potrà delegare parte dei propri poteri. Le adunanze del Comitato saranno valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno valide se assunte con voto unanime dei presenti.

Le riunioni del Comitato saranno verbalizzate in apposito libro a cura del Presidente e del Segretario nominato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 24**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea degli Azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà anno per anno la ripartizione del compenso predetto tra i suoi membri e quelli del Comitato Esecutivo.

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Art. 25**

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare altra

persona a rappresentare la Società come Azionista nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di altre Società.

Potrà inoltre conferire nell'ambito dei propri poteri ad altre persone mandati nonchè nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 26**

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. L'Assemblea degli Azionisti provvederà alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai Sindaci Effettivi, alla nomina del Collegio Sindacale, alla designazione del Presidente ed a quant'altro a termine di legge.

Ove consentito dalla vigente normativa e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, esercita anche il controllo contabile.

### **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

#### **Art. 27**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 28**

Gli utili risultanti dal Bilancio, depurati dalle spese, tasse, imposte, ammortamenti, interessi ed oneri di qualsiasi specie, saranno ripartiti nel seguente modo:

- a) il 5% al fondo riserva legale fino a quando questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) gli utili residui verranno assegnati, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, alle azioni.

Ove consentito dalla vigente normativa, l'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

**Art. 29**

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla Società.

**RECESSO**

**Art. 30**

Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dal presente statuto i soci potranno esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della società della lettera raccomandata con cui il socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ri-

cevimiento della lettera raccomandata.

Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 31**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### **Art. 32**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno os-

servate le disposizioni di legge.